



COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO
PROVINCIA DI LODI

Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari

IL SINDACO

Il Sindaco, visto l'articolo 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudici d'Assise, come modificato dalle leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441;

rende noto

tutte le cittadini e i cittadini italiani residenti nel Comune di Ospedaletto Lodigiano che, non essendo iscritti negli albi dei Giudici Popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di Giudice Popolare di Corte d'Assise o di Corte d'Assise di Appello, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 12, sono invitati ad iscriversi entro il **31 luglio 2025** negli elenchi comunali. I moduli per l'iscrizione sono a disposizione presso l'Ufficio dei Servizi Demografici, in allegato alla presente e al seguente link:

https://sportellotelematico.comune.ospedalettolodigiano.lo.it/procedure%3As_italia%3Aalbo.giudici.popolari%3Biscrizione?source=748

I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana;
- Buona condotta morale;
- Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- Licenza di scuola media/secondaria di 1° grado per i giudici di Corte d'Assise;
- Licenza di scuola media/secondaria di 2° grado per i giudici di Corte d'Assise di Appello.

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Ospedaletto Lodigiano 25.03.2025

Il Sindaco
F.to Eugenio Ferioli